

Allegato**CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 29 OTTOBRE 2007, N° 10/R.**

Il programma di adeguamento è integrato dalla comunicazione di utilizzo agronomico di cui all'allegato 2 parte A del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R.

Le aziende non tenute alla presentazione della comunicazione di cui sopra, qualora debbano presentare un piano di adeguamento, dovranno fornire gli elementi informativi riguardanti gli effluenti zootecnici (volumi prodotti, stoccaggi disponibili, ecc.), così come specificati nell'ambito del sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte.

A) Interventi di adeguamento aziendale riguardanti lo stoccaggio e le caratteristiche degli effluenti zootecnici e delle acque reflue.

- 1) Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) superficie di stoccaggio da realizzare
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) eventuali note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità
- 2) Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili e acque reflue
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) volume di stoccaggio da realizzare
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) eventuali note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità
- 3) Altri interventi aventi effetto sulle esigenze di stoccaggio per gli effluenti zootecnici prodotti
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) effetto in termini di variazione del volume di effluenti prodotti
 - i) per gli effluenti palabili
 - ii) per gli effluenti non palabili
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) eventuali note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità
- 4) Interventi di separazione solido liquido degli effluenti zootecnici
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) caratteristiche dell'impianto
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) effetto migliorativo previsto nella gestione degli effluenti zootecnici prodotti
 - f) eventuali note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità
- 5) Altri interventi riguardanti gli effluenti zootecnici
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) caratteristiche dell'impianto
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento

- d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
- e) effetto migliorativo previsto nella gestione degli effluenti zootecnici prodotti
- f) eventuali note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità

B) Interventi di adeguamento aziendale riguardanti il carico azotato di origine zootecnica.

1. Aumento della superficie agricola disponibile per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici.
 - a) Aumento della superficie agricola condotta in affitto
 - i) superficie interessata
 - ii) stima della spesa annuale aggiuntiva
 - iii) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - b) Aumento della superficie in proprietà
 - i) superficie interessata
 - ii) stima della spesa annuale aggiuntiva
 - iii) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - c) Aumento della superficie sulla base di altri titoli d'uso (es. asservimento)
 - i) superficie interessata
 - ii) stima della spesa annuale aggiuntiva
 - iii) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
2. Interventi strutturali di abbattimento del contenuto di azoto zootecnico.
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) caratteristiche dell'impianto
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) effetto migliorativo previsto nella gestione degli effluenti zootecnici prodotti
 - f) note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità
3. Altri interventi strutturali di abbattimento del quantitativo di azoto zootecnico
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) caratteristiche dell'impianto
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) effetto migliorativo previsto nella gestione degli effluenti zootecnici prodotti
 - f) note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità

C) Interventi di carattere consortile o riguardanti più aziende agricole o soluzioni tecnologiche e gestionali particolari.

1. Descrizione degli interventi previsti nel caso in cui il piano di adeguamento coinvolga più soggetti o soluzione tecniche e gestionali complesse.
2. Elenco delle altre aziende coinvolte ed eventuale rinvio alla descrizione di dettaglio del piano di interventi redatto dall'azienda/soggetto principale o consortile partecipante all'intervento.
3. Tecnologie / impianti previsti
4. Data entro cui si ritiene di terminare gli interventi previsti

5. Importo complessivo di spesa a carico dell'azienda per la realizzazione dell'intervento
6. Effetto migliorativo previsto nella gestione degli effluenti zootecnici prodotti

TOLLERANZE MASSIME AMMISSIBILI PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'AZIENDA.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R, sono stabilite le seguenti tolleranze massime entro le quali non è obbligatorio l'adeguamento strutturale delle aziende esistenti, con riferimento specifico agli obblighi in materia di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

1) Tolleranze per l'adeguamento dello stoccaggio di effluenti zootecnici palabili e relativi liquidi di sgrondo (colaticcio):

- nel caso in cui l'adeguamento comporti un ampliamento della platea esistente inferiore a 15 metri quadri;
- per qualsiasi tipologia di allevamento viene stabilita una tolleranza del 15% del fabbisogno complessivo di stoccaggio;
- la tolleranza è pari al 20% in presenza di modalità di gestione del cumulo tali da permettere volumi di stoccaggio maggiori (quali ad esempio l'altezza di carico del cumulo su platea, la presenza di cordoli laterali rilevati, ecc.); tali modalità dovranno essere descritte nell'ambito del sistema informativo on line.

2) Tolleranze per l'adeguamento dello stoccaggio di effluenti zootecnici non palabili e acque reflue:

- nel caso in cui l'adeguamento comporti un ampliamento dello stoccaggio esistente inferiore a 100 metri cubi;
- nel caso in cui l'azienda relazioni, tramite il sistema informativo on line, le azioni adottate e volte a contenere il volume di liquami prodotti (ad esempio attraverso il controllo o gli interventi di risparmio dei consumi di acqua) o a compensare una non ottimale disponibilità di stoccaggio in funzione del rispetto dei criteri di utilizzo agronomico (ad esempio: la buona disponibilità di terreni utilizzati agronomicamente in proprietà e affitto, l'adozione di rotazioni colturali in ambito aziendale, l'utilizzo di impianti di trattamento di separazione solido liquido dei liquami, ecc.), la tolleranza massima è incrementata come segue:
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami inferiore o uguale a 1.000 metri cubi, la tolleranza è pari a 150 metri cubi;
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami superiore a 1.000 metri cubi e inferiore o uguale a 5000 metri cubi, la tolleranza è pari a 200 metri cubi;
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami superiore a 5.000 metri cubi, la tolleranza è pari a 250 metri cubi.